



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 6668 del 2017, proposto da -OMISSIS-, in qualità di titolare della impresa “-OMISSIS-”, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberico Villani, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Francesco Petrelli in Roma, via G. Serafino n. 8;

***contro***

ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione e Guardia di Finanza - Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Marche - Ancona, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,***

del provvedimento di annotazione e sanzionatorio n. 468 assunto dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione il 03/05/2017, con il quale è stata disposta

a carico della Ditta individuale “-OMISSIS-”, oltre all'irrogazione della sanzione pecuniaria di € 750,00 (settecentocinquanta/00) e alla sanzione interdittiva per gg. 15, l'annotazione nel casellario informatico degli operatori economici dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché di tutti quelli antecedenti, presupposti e conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione e della Guardia di Finanza - Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Marche - Ancona;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 8 luglio 2022 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

La parte ricorrente ha partecipato alla gara, suddivisa in 16 lotti, bandita dal Corpo della Guardia di Finanza, Regione Marche, per l'alienazione di 84 veicoli, già dichiarati fuori uso.

La Guardia di Finanza ha segnalato all'ANAC detta impresa per falsa dichiarazione in sede di domanda di partecipazione, ai sensi dell'art. 38 d.lgs. n. 163/2006.

In particolare il legale rappresentante della ditta individuale, nella dichiarazione sostitutiva del 5.11.2014, ha dichiarato “con riferimento all'art. 38, comma 1, lett. i: l'impresa è in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti agli istituti previdenziali”.

Invero, il DURC richiesto dalla stazione appaltante per la verifica dell'autodichiarazione, prodotta dalla società ricorrente alla data del 5.11.2014 ed emesso dallo Sportello Unico Previdenziale INAIL-INPS di Avellino, è risultato non in regola con il versamento dei contributi INPS “per mancati versamenti per il periodo agosto/settembre 2014 relativi alla posizione dei lavoratori autonomi, contributi fissi e cartelle esattoriali”, per un importo pari a € 37.275,49.

L'ANAC, con nota del 28.12.2015 ha avviato il procedimento, invitando la ditta a trasmettere eventuali documenti, chiarimenti e/o giustificazioni a sostegno della propria posizione.

Il ricorrente, quale legale rappresentante della ditta, ha fatto pervenire, in data 29.1.2016, una memoria difensiva, con la quale ha chiesto di essere convocato in audizione.

Successivamente lo stesso ha rinunciato a tale confronto dialettico con l'ANAC.

La stazione appaltante ha segnalato il ricorrente alla competente Autorità giudiziaria per il reato di false attestazioni.

Con nota del 1.8.2016, il ricorrente ha trasmesso copia della richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona del 12.10.2015 e copia del decreto di archiviazione del GIP del 29.3.2016 proprio con riferimento al procedimento penale iscritto nei confronti del ricorrente per la falsa dichiarazione.

L'ANAC, con provvedimento del 3 maggio 2017, ha disposto, nel previsto casellario, la seguente annotazione : “La S.A. Guardia di Finanza – Reparto tecnico logistico amministrativo Marche (C.F. 80005870425), ha segnalato l'esclusione dell'O.e. “-OMISSIS-“ (C.F.: -OMISSIS-) dalla procedura di gara per la “Procedura di servizi in economia, relativa all'alienazione di n. 84 veicoli già dichiarati fuori uso suddivisi in n. 16 lotti” CIG non previsto, importo complessivo dell'appalto € 4.020,00 per

averne accertato l'irregolarità contributiva/assicurativa. L'Autorità ha, altresì, rilevato dall'esame degli atti, la falsa dichiarazione resa dal medesimo Operatore, in ordine al possesso del requisito di ordine generale di cui all'art. 38, co. 1, lett. i), del d.lgs. 163/06 e s.m.i. La presente annotazione, ai sensi dell'art. 38, co. 1-ter, del d.lgs. 163/2006 e s.m., su decisione del Consiglio dell'ANAC, determina una sanzione pari a giorni 15 (quindici) di interdizione dalla partecipazione alle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto; il periodo di sospensione decorre dalla data di pubblicazione dell'annotazione”.

Avverso tale determinazione ha reagito la parte ricorrente con il ricorso giurisdizionale in esame e contestuale istanza cautelare.

Si sono costituite in giudizio l'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione e la Guardia di Finanza - Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Marche – Ancona.

Successivamente la prima ha depositato una memoria difensiva e copiosa documentazione.

Alla camera di consiglio del giorno 1 agosto 2017 la parte ha rinunciato alla chiesta misura interinale.

Alla udienza di smaltimento del giorno 8 luglio 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Con il primo motivo di ricorso la parte ricorrente ha eccepito la violazione del termine della conclusione del procedimento.

L'art. 6 del Regolamento unico AVCP del febbraio 2014 (adottato ai sensi dell'art.8, comma 4, D.Lgs. n. 163 del 2006), al comma 1, lett. b), prevede che sia assegnato alla parte privata “il termine non superiore a 180 giorni per la conclusione del procedimento decorrente dalla ricezione della comunicazione di avvio, fermi restando i casi di sospensione disciplinati nel presente regolamento”.

Risulta dagli atti che il procedimento per cui è causa è stato sospeso per le chieste produzioni istruttorie, in uno che le chieste audizioni.

Ne consegue che la determinazione dell'ANAC resa il 3.5.2017, proprio alla luce delle suindicate attività procedimentali, ha rispettato il previsto termine di 180 giorni per la definizione del procedimento.

Con il secondo motivo la parte ha sostenuto che nel caso di specie non sussisterebbe l'elemento psicologico del reato, neppure sotto il profilo della colpa grave, anche in considerazione della rilevanza e gravità dei fatti.

È appena il caso di rilevare che, in disparte gli aspetti penali della vicenda, il possesso dei requisiti di partecipazione alle gare ad evidenza pubblica è richiesto, non solo al momento di scadenza del termine di presentazione dell'offerta, ma per tutto l'arco temporale in cui si articola il procedimento di gara proprio per non alterare la par condicio tra i concorrenti.

Nel caso di specie il ricorrente già al momento di partecipare alla gara non era in regola con il DURC.

È onere di chi chiede di partecipare alla gara pubblica di verificare, con diligenza e competenza, il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla stazione appaltante, la cui mancanza deve essere, quindi, imputata, a titolo di colpa, allo stesso partecipante.

Nel caso di specie la società ha partecipato alla gara nonostante, come detto, il DURC non fosse in regola con i previsti versamenti previdenziali.

Tale dato costituisce, di per sé, motivo per l'annotazione della società nel previsto casellario e per l'adozione della conseguente sanzione.

Pertanto il ricorso deve essere respinto.

La peculiarità della vicenda convince il Collegio a compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2022, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp att. c.p.a, con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore

Matthias Viggiano, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Roberto Vitanza**

**IL PRESIDENTE**  
**Rita Tricarico**

IL SEGRETARIO